

l'attuazione del Codice civile vigente nelle antiche provincie del regno.»

Questo sarebbe il primo articolo del nuovo disegno. Se nessuno chiede di parlare...

**REGNOLI.** Io ritiro il mio emendamento, sebbene, nol dissimulo, con dispiacere; perchè l'avevo proposto colla intima convinzione di far cosa utile alle povere Romagne; esse dovranno forse indefinitamente stare non con una legge diversa, ma con una legge inferiore a quella di tutte le altre provincie dello Stato; per contro, faccio questo per non contrastare in alcun modo a quella specie di concordia che pare stabilita fra l'onorevole signor guardasigilli e la Commissione, onde venire a capo di questa discussione.

Quindi non posso a meno di produrre, in vece di quello che aveva allora proposto, questo secondo emendamento, che spero sarà accolto anche dal Ministero e dalla Commissione.

Quando si trattò di applicare il Codice civile Albertino all'isola di Sardegna, che prima era retta da speciali istituzioni, non si credette di doverlo applicare in quell'isola (che pur passava come la parte dell'antico Stato che fosse meno civile), non si credette, dico, di poterle applicare il Codice civile senza cancellare il diritto di subingresso, che male si addiceva all'attuale civiltà, al nuovo ordine politico formulato nello Statuto.

Per conseguenza io propongo, coll'emendamento che sto per presentare, che almeno, giacchè si crede necessario che ancora per un tempo indefinito le Romagne siano rette dal motuproprio di Gregorio XVI in materia di legislazione civile, sia cancellato, come si fece per l'isola di Sardegna, il subingresso, o il regime ivi vigente; che quindi sia fatta facoltà al Ministero di modificare questa parte. Ecco la formula del mio emendamento:

« Nelle provincie delle Romagne avrà vigore, in materia di successione, la novella CXVIII, cessando per tal guisa le disposizioni eccezionali indutte nella novella suddetta dalla legislazione pontificia.

« Le doti date o promesse s'imputeranno in conto della quota di successione. »

Questo è l'unico emendamento che io proporrei, restringendo così a questi minimi termini la proposta che prima aveva fatto.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** Mi duole immensamente di dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Regnoli, che fu tanto benigno verso i miei pensieri; però credo questo essere debito mio.

Il diritto di subingresso sta ancora, come ben sapete, nelle Romagne, e col-richiamo della novella CXVIII di Giustiniano lo si verrebbe ad abolire. Quest'abolizione deve operarsi anche presso di noi dove sussiste, ma essa deve essere coordinata con varie altre parti della legislazione, massime per ciò che riguarda la porzione disponibile.

La questione è grave, o signori, è anzi gravissima, e se noi adottiamo questo principio senza coordinarlo, per fare una grande giustizia, forse commetteremo delle grandi ingiustizie.

Consequentemente io pregherei l'onorevole Regnoli di ritirare questo emendamento; ed anzi io spero che l'esistenza di questo sconcio sarà uno stimolo di più, perchè riesciamo a quello scopo a cui tutti aspiriamo, cioè all'uguaglianza tra maschi e femmine nei diritti di successione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Regnoli proporrebbe il suo emendamento come un'aggiunta all'articolo primo, o come un articolo secondo?

**REGNOLI.** Se l'onorevole ministro non può accettare

quest'ultimo emendamento, a cui io riduceva le molte cose che si contenevano nella mia proposta di questa mane, io mantengo quella proposta, poichè almeno il principio sarà netto.

In coscienza io non posso lasciare quei paesi, a cui appartengo, in condizione tanto inferiore a quella delle altre provincie dello Stato. La mia proposta almeno sarà più logica, come sarà più logica la reiezione, se si deve rigettare; epper- ciò io la mantengo.

**PRESIDENTE.** Ritirerebbe il suo emendamento?

**REGNOLI.** Mantengo la proposta che ho fatto stamane.

**PRESIDENTE.** La proposta fatta stamane dal deputato Regnoli è così concepita:

« Col 1° gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione della legge relativa al sistema ipotecario, pel quale rimane per ora in osservanza la legge colà vigente.

« È fatta però facoltà al Governo del Re di introdurre nelle parti più sostanziali le riforme e le modificazioni al Codice state proposte dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

*Voci.* (Al deputato Regnoli) Sopprima la seconda parte.

**SINEO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SINEO.** Prego l'onorevole guardasigilli di portare nuovamente la sua attenzione sull'emendamento che aveva formulato questa sera l'onorevole Regnoli. Egli si convincerà facilmente che non sono a temersi gl'inconvenienti da lui accennati.

L'emendamento del deputato Regnoli è coordinato col diritto romano, il quale non ammette il subingresso.

Colà le leggi di successione sono ancora rette dal diritto romano; se togliete il subingresso, resterà il diritto romano.

In Sardegna, come osservò giustamente l'onorevole Regnoli, si fece precisamente ciò ch'egli domanda che si faccia per le Romagne.

Poco dopo la promulgazione del decreto che estendeva alla Sardegna il Codice civile, tolto il subingresso dei maschi nelle successioni devolute alle femmine, furono aperte le tornate del Parlamento senza che nessuno abbia reclamato. L'onorevole guardasigilli, che pure allora era deputato, se non isbaglio, non reclamò neppur esso. Non credette che fosse necessario di coordinare il Codice civile con la soppressione del subingresso. Nello stesso modo in cui la libera successione delle femmine è coordinata col Codice civile, essa è coordinata col diritto romano.

Se il signor guardasigilli potesse convincersi che non è necessario nessun nuovo coordinamento, se accettasse conseguentemente questo nuovo emendamento dell'onorevole Regnoli, egli ci eviterebbe il dispiacere di dover votare l'altro emendamento a cui egli ripugna maggiormente, e che dà luogo a maggiore discussione.

Vedrei dunque ben volentieri che il signor guardasigilli potesse adottare il nuovo emendamento dell'onorevole Regnoli. (Rumori)

*Voci.* Ma s'è ritirato!

**PRESIDENTE.** Il deputato Regnoli ha ritirato il suo emendamento.

**REGNOLI.** Ho ritirato il secondo emendamento proposto questa sera. Mantengo però quello di stamane, e se, come parve ad alcuno, facessero mal suono quelle parole nelle parti più sostanziali, siccome l'essenza dell'emendamento rimane tal quale, sono pronto a torle.

**PRESIDENTE.** Il deputato Regnoli acconsente a togliere le parole nelle parti sostanziali.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** Domando facoltà di parlare.